



## ***Comune di San Giovanni Gemini***

### **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI**

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° .....)

# SOMMARIO

Articolo 1 -Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata.....	4
Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata .....	5
Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazioni .....	5
Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore .....	6
Articolo 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	6
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente .....	6
Articolo 9 - Efficacia del regolamento .....	7

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi da 102 a 110, della L. 30/12/2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni/intimazioni di pagamento, di accertamenti esecutivi, nonché la regolarizzazione degli omessi versamenti, alla data del 1° gennaio 2026, relativi alla TARI - all'ICI – all'IMU Al canone del Servizio Idrico e alla TASI.

## **Articolo 2**

### **Oggetto della definizione agevolata**

1. I debiti risultanti da ingiunzioni o intimazioni di pagamento, da accertamenti esecutivi (inclusi quelli notificati entro termini stringenti) e da accertamenti non ancora emessi, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive, cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare dalle seguenti fattispecie:
  - a. Un'ingiunzione /intimazione di pagamento emessa entro la data di approvazione del presente regolamento;
  - b. Un accertamento divenuto esecutivo entro la data di approvazione del presente regolamento.
  - c. Omesso versamento delle annualità ancora non accertate entro la data di approvazione del presente regolamento.
3. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1: la quota IMU di competenza statale, le quote TARI relative al tributo provinciale, le violazioni del codice della strada e i pignoramenti.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito.
5. Il Comune o l'affidatario su istanza del debitore da presentarsi nel termine di

*sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera sul sito internet istituzionale dell'ente* comunica nei successivi 45 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata. Termine che potrà subire dilazioni sulla base dei carichi di lavoro da parte degli uffici preposti alla lavorazione.

### **Articolo 3**

#### **Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune *o all'affidatario*, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune *o l'affidatario* mette a disposizione sul proprio sito internet. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
2. Il Comune *o l'affidatario* entro 30 giorni notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
  - a) versamento unico: entro 60 giorni;
  - b) ovvero, versamento nel numero massimo di trentasei rate, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al trentesimo giorno dalla comunicazione da parte dell'Ente o dell'Affidatario e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno trenta di ciascun mese successivo;
  - c) *è sempre consentita la dilazione ma con rate non inferiori ad € 100,00;*
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali.
4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune *o l'affidatario* indica anche

l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

#### **Articolo 4**

##### **Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.
3. *Con il pagamento della prima rata si sospendono gli effetti del fermo amministrativo.*

#### **Articolo 5**

##### **Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune *o dall'affidatario* le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di

definizione.

## **Articolo 6**

### **Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

## **Articolo 7**

### **Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. Il Comune o *l'affidatario* relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

## **Articolo 8**

### **Rinuncia al contenzioso pendente**

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi

dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo<sup>1</sup>, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

## **Articolo 9**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.